

STATUTO DELLA SOCIETA' "FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L."

Capo I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione.

"FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L."

1.2 La società svolge l'attività di cui all'oggetto sociale secondo le modalità di affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 175/2016, nonché dalla normativa in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, fino a quando ancora applicabile, e dal D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. nei confronti del socio che detiene interamente il capitale sociale. La società è soggetta al potere di direzione, di indirizzo e di controllo del socio pubblico nelle forme previste dai successivi articoli.

Art. 2 - Sede

2.1 La società ha sede in Mezzocorona.

2.2. Sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nell'ambito della provincia.

2.3. Il domicilio dei soci e degli amministratori nonché dei sindaci, del revisore o della società di revisione, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3 - Oggetto

3.1 La società, in conformità all'art. 4 comma 2 D.Lgs. n. 175/2016, svolge il servizio pubblico di trasporto attraverso l'esercizio di un impianto funiviario di tipologia "funivia bifune va e vieni" per il collegamento della borgata di Mezzocorona con la Frazione Monte di Mezzocorona e attività accessorie e funzionali all'esercizio dell'impianto funiviario stesso.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3.2 La società può compiere, solo se strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti della normativa applicabile alle società con capitale pubblico, tutte le attività affini o connesse alle precedenti, nonché le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2053.

Capo II CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale è fissato in Euro 40.671,61 (quarantamilaseicentosettantuno virgola sessantuno).

5.2 Alla società possono partecipare solo Enti pubblici. Ai sensi delle norme di legge riguardanti le società *cd in house providing*, la quota del capitale pubblico, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società, salvo partecipazioni del capitale privato prescritte da norme di legge.

5.3 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto al successivo periodo. L'Assemblea dei soci può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, fatto salvo, comunque, il pieno rispetto del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un notaio.

5.4 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dalla legge per la modifica dell'atto costitutivo.

5.5 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominato qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 6 - Trasferimento delle quote

6.1. E' da considerarsi inefficace ogni trasferimento di quote che possa far venire meno l'esclusività del capitale pubblico.

Art. 7 - Recesso

7.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge, salvo quanto previsto nel successivo punto 7.2.

7.2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli al trasferimento delle quote sociali.

Capo III FINANZIAMENTI

Art. 8 - Finanziamenti dei soci

8.1 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Capo IV PRINCIPI GENERALI

Art. 9 - Principi generali sugli organi e esercizio del controllo analogo

9.1 La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza alla disciplina del codice civile e del presente statuto, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, esercitate dal socio pubblico, in conformità al D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii. La scelta in ordine alla composizione dell'organo di amministrazione (Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione) e dell'organo di controllo (Sindaco unico o Collegio sindacale) della Società spetta al Comune di Mezzocorona in qualità di socio unico.

9.2 Il riparto dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo da eleggere, ove a composizione collegiale, deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei membri eletti, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

9.3 In conformità a quanto previsto dall' art. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e dalla normativa in materia di appalti pubblici, il Comune di Mezzocorona esercita sulla società i poteri di controllo analogo, corrispondenti a quelli esercitati nei confronti dei rispettivi uffici e servizi, in conformità alla regolamentazione comunale che disciplina i controlli sulle società partecipate "in house". In particolare, il Comune esercita il controllo analogo in forma di indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.

9.4 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

9.5 E' fatto altresì divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato altresì corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Capo V ASSEMBLEA

Art. 10 - Assemblea

10.1 Le decisioni dei soci sono assunte esclusivamente mediante riunione assembleare.

10.2 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto sociale nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

10.3 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, nella sede della società o in altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso -contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare comunicato con lettera

raccomandata o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

10.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

10.5. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio/video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione sottoscrizione del verbale. Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione;

b) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenenti possono affluire; dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

10.6 Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 11 - Partecipazione all'assemblea

11.1 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto, nonché i soci ai quali non spetta l'esercizio dei diritti sociali.

11.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore, se nominato), se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 12 - Presidente dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico, ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'Assemblea.

12.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

12.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 13 - Funzionamento dell'Assemblea

13.1 L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del II comma dell'art. 2479 c.c. per i quali sarà necessaria una maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale

13.2. Le deliberazioni sono prese con votazione palese, con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal presidente.

13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto sociale, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Capo VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 14 - Organo di Amministrazione

14.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Mezzocorona, fatta salva la facoltà del socio pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, c. III, D.lgs. 175/2016, di disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

14.2 Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e dalla disciplina normativa in ogni tempo vigente. La scelta degli amministratori deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa ed in particolare dall'art. 11, D. Lgs. 175/2016.

14.3 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Agli amministratori si applica l'art. 11 comma 15, del D. Lgs. 175/2016, e pertanto l'organo amministrativo se non ricostituito nel termine di scadenza è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza.

14.4 Il Comune di Mezzocorona quale socio pubblico, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma, provvedendo di conseguenza. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Comune di Mezzocorona provvede a sostituirli. Qualora, tuttavia, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Comune di Mezzocorona dovrà procedere senza indugio alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

14.5. Gli amministratori possono essere revocati solo dal Comune di Mezzocorona che li ha nominati.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può eleggere un Vice presidente, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

14.7. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dall'Amministratore delegato, se nominato, oppure da almeno un terzo dei suoi membri, o dall'Organo di controllo.

15.2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun sindaco. Il Consiglio di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito, anche in

assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri dell'Organo di controllo, ovvero del sindaco unico.

15.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

15.4. Il presidente della riunione è assistito da un segretario, anche non amministratore, designato dal Consiglio di Amministrazione.

15.5 Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 16 - Compensi del Membri del Consiglio di Amministrazione

16.1 L'Assemblea determina i compensi ed i rimborsi da corrispondersi ai componenti dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto al comma successivo e nel rispetto dei limiti normativi all'attribuzione e alla determinazione dei compensi applicabili agli amministratori di società a controllo pubblico.

16.2 Resta salva la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, per quanto attiene il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari incarichi.

16.3 L'Assemblea può determinare un importo complessivo per il compenso di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati ai commi precedenti.

16.4 L'Assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare, nel rispetto delle norme vigenti, idonee coperture assicurative per i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate da parte dei responsabili della gestione societaria, alla società o a terzi, ivi comprese si i relativi soci in conseguenza di fatti, atti od omissioni di cui i medesimi debbano rispondere a norma di legge nell'esercizio delle loro funzioni. Con la medesima procedura potrà stipulare polizze di assicurazione per infortuni professionali.

Art. 17 - Gestione della società

17.1 La gestione ordinaria e straordinaria della Società spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto sociale, il tutto nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dal Comune di Mezzocorona, nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di

esercizio delle funzioni di governo comprese quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo riconosciute al Comune di Mezzocorona.

17.2 L'inosservanza degli atti di indirizzo espressione del controllo analogo svolto dal Comune di Mezzocorona, ai sensi degli art. 17 e 18 del presente Statuto, integra la fattispecie di giusta causa di revoca dei componenti l'organo di amministrazione.

Art. 18 - Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sull'attività.

18.1 Le funzioni di cui all'articolo precedente consistono, tra le altre:

a. nella definizione delle direttive riguardanti, in particolare, i livelli delle prestazioni rese ed il relativo sistema tariffario, che deve comunque garantire la copertura dei costi;

b. nella valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati;

c. nell'individuazione da parte del Comune di Mezzocorona dei componenti l'organo amministrativo, di quello di controllo nonché del revisore legale se nominato;

d. nell'approvazione preventiva del bilancio, contenente lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali affidati in sede di programmazione e la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, dei piani industriali e strategici che la società è tenuta a trasmettere preventivamente all'approvazione.

18.2 In tema di responsabilità, si richiama quanto statuito dall'art. 2497 del codice civile, nonché dall'art. 12 D.lgs. 175/2016.

Art. 19 - Amministratore delegato e direttore generale

19.1 Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti determinando i limiti della delega a norma dell'art. 11 comma 9 lett. a) del D.lgs. 175/2016, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente.

19.2 L'organo amministrativo può conferire incarichi a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti e può nominare un Direttore generale, definendone mansioni e attribuzioni. Il Direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Capo VII

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 20 - Firma e rappresentanza sociale

20.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente ed all' Amministratore delegato, se nomi nati, nei limiti delle deleghe, mansioni e attribuzioni ai medesimi conferite.

20.2 Nell'eventualità di nomina dell'Amministratore Unico, allo stesso spetta la legale rappresentanza della società.

20.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti al fine di dare esecuzione a delibere del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge applicabili alle società a controllo pubblico.

Capo VIII

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 21 - Organo di Controllo

21.1 Come previsto dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 175/2006, la società dovrà nominare l'organo di controllo.

21.2 L'Organo di Controllo, ove nominato, a composizione monocratica o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

21.3 I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

21.4 Il Collegio Sindacale, ove costituito, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dall'Assemblea dei Soci, che determina il compenso dell'organo di controllo per tutta la durata dell'incarico nel rispetto della normativa sui limiti ai compensi specificamente applicabili ai componenti l'organo di controllo di società a controllo pubblico.

21.5 Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

21.6 Il Collegio Sindacale è validamente costituito e atto a deliberare qualora anche in assenza delle suddette formalità siano presenti tutti i membri del collegio stesso fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.7 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audio- visivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 22 - Revisione legale dei conti

22.1 Il Comune di Mezzocorona può nominare, stabilendone il compenso (nel rispetto della normativa applicabile alle società a controllo pubblico) e la durata, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, cui compete l'attività di revisione legale dei conti sulla società ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile. In mancanza del revisore, l'attività di revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, nel quale caso i membri dovranno essere iscritti nell'apposito registro.

Capo IX

BILANCI, RISERVE E UTILI

Art. 23 - Bilanci

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 24 - Utili

24.1 L'utile netto di bilancio, dedotta la quota destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite fissato dall'art. 2430 del codice civile, è ripartito secondo le determinazioni dell'Assemblea che potrà optare riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Capo X

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione della società

25.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione ed i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Art. 26 - Disposizioni generali

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sociale, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società a partecipazione pubblica. Le modifiche delle disposizioni legislative ove queste siano specifiche e di diretta e obbligatoria applicazione, si applicheranno direttamente alla società, dovendosi intendere il presente statuto direttamente modificata dalla normativa.